



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0098/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 3913/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Loredana Germanò - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Marina Vajana - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Roberto Leoni - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Federico Salinari - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3913/TFNSVE/2025-2026, 3913 - Ricorso proposto dalla società FC PISTOIESE S.S.D. A R.L. (matricola 917375) contro la società PONTEBUGGIANESE S.S.D. A R.L. (matricola 918965) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori FERRARI NICOLO (matricola 6751409), GRANUCCI FILIPPO (matricola 5048410), PIEVANI DANIELE (matricola 6830607) e SALI EMANUELE (matricola 6951649);

In data 11.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori FERRARI NICOLO (matricola 6751409), GRANUCCI FILIPPO (matricola 5048410), PIEVANI DANIELE (matricola 6830607) e SALI EMANUELE (matricola 6951649).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato per il calciatore Ferrari Nicolò (matricola 6751409) in euro 62,00 (sessantadue/00) per il calciatore Pievani Daniele (matricola 6830607) in euro 51,00 (cinquantauno/00), per il calciatore Sali Emanuele (matricola 6951649) in euro 102,00 (centodue/00) , come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 215,00 (duecentoquindici/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai